

DISEGNO DI LEGGE AS n. 1934

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (emendamenti proposti da DIESSE)

<i>articolo</i>	<i>emendamenti</i>	<i>motivazioni</i>
Art. 4	<i>Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire «Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio dei percorsi, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.».</i>	<i>Consentire alle istituzioni scolastiche di utilizzare l'alternanza scuola-lavoro sin dall'inizio dei percorsi quinquennali, in modo da costruire con gradualità e maggiore efficacia i rapporti con il territorio e consolidare nel tempo la modalità didattico-formativa.</i>
	<i>Al comma 8, sostituire le parole «Il dirigente scolastico individua», con le seguenti «Il dirigente scolastico, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto, può individuare». Analogamente al comma 8, sostituire le parole «e stipula», con le seguenti «e stipulare».</i>	<i>L'attività del dirigente scolastico trova così, all'interno dell'istituzione scolastica, un supporto collegiale sia in termini operativi che decisionali, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci dal punto di vista educativo-formativo. Inoltre, l'introduzione del registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola lavoro non costituisce vincolo preconstituito all'attività di alternanza scuola-lavoro.</i>
	<i>Al termine del comma 8 inserire la frase «Il dirigente scolastico, qualora si sia avvalso di una o più imprese non inserite nel registro di cui al comma 9, invita i relativi titolari a regolarizzare l'iscrizione della propria impresa ai fini di una successiva convenzione.».</i>	<i>Consentire una più corretta costruzione dal basso del registro delle imprese per l'alternanza scuola-lavoro.</i>
Art. 8	<i>Al comma 4, dopo le parole «e tipologie di posto», inserire la frase «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».</i>	<i>L'ambito territoriale non deve tornare ad essere una graduatoria vincolata al punteggio acquisito; debbono invece essere indicati tutti gli elementi utili alla scelta da parte delle scuole.</i>
Art. 9	<i>Al comma 2, eliminare il secondo periodo dalle parole «Il dirigente scolastico» fino a «insegnamenti da impartire».</i>	<i>L'utilizzo di docenti privi di abilitazione per la classe di concorso relativa all'incarico triennale conferito è contrario alla salvaguardia della qualità dell'insegnamento e può produrre disagio formativo per alunni e studenti e studenti e in contrasto con la normativa vigente.</i>
	<i>Dopo il comma 2, inserire il comma «Il dirigente scolastico», inserire la frase «2-bis. Nel formulare la proposta d'incarico di docenza al personale</i>	<i>La scelta delle scuole deve poter essere libera, collegata esclusivamente al proprio piano dell'offerta formativa, senza dover sottostare a criteri estranei.</i>

	docente di cui al comma 2, il dirigente scolastico non è vincolato ad alcun punteggio o graduatoria rinvenibile all'interno degli ambiti territoriali».	
	<i>Dopo il comma 2-bis, inserire il comma «2-ter. Il personale docente di ruolo che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico.».</i>	<i>Salvaguardare la titolarità di sede del docente di ruolo, evitandone la messa in mobilità (ambito) al termine del triennio d'incarico.</i>
	<i>Al comma 7, dopo le parole «Il dirigente scolastico,», inserire la frase «di concerto con il consiglio d'istituto e tenuto conto delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, ».</i>	<i>L'attività del dirigente scolastico trova così, all'interno dell'istituzione scolastica, un supporto collegiale in termini operativi, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci dal punto di vista educativo-formativo.</i>
	<i>Al comma 8, sostituire le parole «con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.», con la frase «con personale dell'organico dell'autonomia, salvo non sia impegnato in percorsi opzionali stabili e solo per le ore concorrenti all'orario di cattedra dell'ordine di scuola di appartenenza. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.».</i>	<i>Salvaguardare l'attività di insegnamento stabile per non produrre disagio formativo agli alunni e agli studenti.</i>
Art. 11	<i>Al comma 3, al posto della frase «sentito il comitato per la valutazione», inserire «di concerto con il comitato per la valutazione».</i>	<i>La competenza valutativa del dirigente scolastico deve trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale, tale da rendere la scelta condivisa, trasparente ed efficace, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenzioso. Al parere del comitato di valutazione la locuzione "tenuto conto" fornisce maggiore forza e rilevanza da punto di vista professionale.</i>
Art. 12	<i>Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento.».</i>	<i>Garantire al docente la spendibilità di tutta le cifra assegnata annualmente, anche in caso di impossibilità di completare la spesa in un dato anno scolastico.</i>
	<i>Al comma 4, nel secondo periodo, sostituire le parole «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche» con le</i>	<i>Nel rispetto della libertà professionale dei docenti le scuole sono tenute a stabilire quali sono gli argomenti rispetto ai quali concentrare la</i>

	<p><i>seguenti «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche».</i></p>	<p><i>formazione e l'aggiornamento dei docenti, ma non possono obbligarli a fruire della formazione predisposta dalla scuola.</i></p>
	<p><i>Al comma 4, dopo le parole «dell'università e della ricerca», inserire la frase «tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e».</i></p>	<p><i>Il coinvolgimento operativo in materia di formazione in servizio delle associazioni professionali accreditate presso il MIUR ha rilevanza fondamentale per uno sviluppo libero e armonico della professione docente.</i></p>
	<p><i>Dopo il comma 4, inserire il comma «4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.».</i></p>	<p><i>Valorizzare l'associazionismo professionale e i centri di eccellenza ai fini della formazione in servizio.</i></p>
<p>Art. 13</p>	<p><i>Al comma 4, sostituire l'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il seguente:</i></p> <p><i>«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). -- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.</i></p> <p><i>2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.</i></p> <p><i>3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:</i></p> <p><i>a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;</i></p> <p><i>b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;</i></p> <p><i>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</i></p> <p><i>4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.</i></p> <p><i>5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.</i></p>	<p><i>Su un punto così delicato la competenza valutativa del dirigente scolastico deve trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale, tale da rendere la scelta condivisa, trasparente ed efficace, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenzioso. All'organismo tecnico di valutazione non possono partecipare elementi estranei alla professione.</i></p>

	6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».	
Art. 18	Al comma 1, nella lettera e-bis alle parole «non superiore a 400 euro per alunno o studente» sostituire «non superiore a 4.000 euro per alunno o studente».	<i>Il nuovo limite di spesa costituisce importo più realistico ai fini di un reale sostegno delle spese per il diritto allo studio.</i>
	Dopo il comma 1, inserire il seguente «1-bis. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la lettera e-bis). ”».	<i>Il comma 2 dell'art. 15 del DPR 917/1986 prevede che le detrazioni spettano anche per gli oneri sostenuti dal contribuente non direttamente ma nell'interesse di familiari. Con l'emendamento si propone di prevedere espressamente che la detrazione di cui al comma 1 dell'art. 18 spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei figli che frequentano la scuola.</i>
Art. 22	Al comma 2, lettera b) – punto 5), eliminare le parole da «nonché in merito alla valutazione» fino alla fine del punto 5) stesso.	<i>Si tratta di una disposizione discriminante nei confronti di quanti sono già in possesso di abilitazione all'insegnamento.</i>
	Al comma 2, lettera b), sostituire il punto 8) con il seguente: «8) Le scuole secondarie paritarie possono assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ex dlgs. 276/2003 e ss. mm. e ii., docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso».	<i>Ricondurre alla medesima disciplina normativa tutte le scuole appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione.</i>
	Al comma 2, lettera b), dopo il punto 8) con il seguente punto «9) Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'art. 1 comma 4 lettera g) legge 62/2000.».	<i>Evitare che il piano straordinario di assunzioni nelle scuole statali, sottraendo personale alle scuole paritarie, determini per esse l'impossibilità a garantire il servizio.</i>

	<i>Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e».</i>	<i>Dalla ricostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione deriva l'obbligo di richiesta di parere all'organo consultivo della scuola sui diversi provvedimenti delegati.</i>
	<i>Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «da parte delle Commissioni parlamentari» inserire le seguenti «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ».</i>	<i>Rendere omogenei i termini per la resa del parere.</i>
Art. 23	<i>Eliminare il comma 1.</i>	<i>Non può essere disattesa la norma generale che stabilisce l'obbligatorietà del parere consultivo del ricostituendo organo collegiale nazionale (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), motivata ab origine dalla qualità specifica costituiva dell'organo stesso.</i>